

ITSRIGHT

Senato della Repubblica

7^a Commissione

Affare assegnato n. 138 – I compensi corrisposti agli artisti dalle piattaforme in streaming

ITSRIGHT

ITSRIGHT è un organismo di gestione collettiva italiano – fondato nel 2010 e regolarmente iscritto nell’elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di AGCOM – che opera nel mercato dell’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore nel settore della musica, gestendo i diritti di cantanti e musicisti. ITSRIGHT rappresenta, in via diretta, oltre 12mila artisti italiani ed internazionali e ulteriori 160mila artisti internazionali tramite accordi di reciprocità con 45 *collecting* estere.

Sin dall’origine del processo nel 2012, ITSRIGHT ha sempre sostenuto la liberalizzazione del mercato della gestione dei diritti connessi al diritto d’autore, sancita dalla cosiddetta Direttiva *Barnier* (26/2014) e dalla successiva direttiva *Copyright* (790/2019). Entrambe le direttive sono poi state recepite rispettivamente nei D.lgs. n. 35/2017 e n. 177/2021.

Premessa

Abbiamo accolto con estremo favore la volontà della Commissione di approfondire la questione oggetto dell’Affare assegnato che resta centrale per gli artisti, interpreti ed esecutori (AIE). Infatti, il tema dei compensi adeguati e proporzionati agli sfruttamenti economici delle opere, soprattutto nell’ambito musicale, è stato oggetto di grande attenzione da parte del Legislatore ed è stata la principale ragione di alcuni interventi normativi sia in ambito europeo sia in ambito nazionale.

La peculiarità della negoziazione dei diritti connessi degli artisti nel settore della musica

A differenza di quanto accade nel settore audiovisivo, i diritti degli AIE nel settore della musica non sono negoziati direttamente dagli Organismi di Gestione Collettiva (OGC) nei confronti delle piattaforme *streaming*, nonostante ITSRIGHT abbia più volte chiesto, sia in sede europea che in sede di recepimento della direttiva *Copyright*, un chiarimento normativo per ottenere il medesimo regime previsto nel settore audiovisivo; senza riuscirci.

Tali diritti sono negoziati e gestiti direttamente dalle case discografiche (Major e indipendenti), in virtù dei contratti individuali che le stesse case discografiche stipulano con i singoli artisti e che consentono alle case discografiche di ottenere il trasferimento - per non dire l’espropriazione - dei diritti degli AIE in favore degli stessi produttori discografici. Questi contratti non prevedono alcuna *royalty* (con riferimento ai vecchi contratti) o prevedono *royalties* molto ridotte nel caso dei contratti più recenti. Resta quindi un vulnus normativo che danneggia ingiustamente gli artisti musicali i quali - a differenza degli attori - non possono affidare liberamente la gestione dei propri diritti economici a soggetti collettivi organizzati di propria fiducia. Viceversa, devono affidarsi unicamente al produttore, con tutte le evidenti criticità e conflitti di carattere economico derivanti da tale rapporto.

Sebbene in occasione del recepimento della direttiva *Copyright*, il Legislatore italiano non abbia accolto la nostra richiesta di gestire direttamente gli interessi degli artisti della musica nei confronti delle piattaforme *streaming*, ha però attribuito agli OGC il potere di rappresentare gli AIE e, in loro rappresentanza, di agire direttamente nei confronti dei produttori discografici per ottenere la

ITSRIGHT

cosiddetta “remunerazione adeguata e proporzionata” per tutte le utilizzazioni e, specificamente, per quelle digitali.

L’inadeguatezza dei compensi

Il Presidente di FIMI, nel corso del suo intervento nell’ambito dell’Affare assegnato, ha sostenuto che dal 2016 al 2021 la remunerazione degli artisti sugli usi digitali è cresciuta del 96%, a fronte di un aumento del 63% dei ricavi globali delle Major. A questo proposito, riteniamo che sia fuorviante parlare di percentuali se non si conoscono i corrispondenti valori economici assoluti: trattandosi infatti di compensi del tutto irrisori (persino per gli artisti primari più importanti) rispetto ai volumi complessivi generati dal settore a principale beneficio delle case discografiche, un aumento percentuale apparentemente considerevole non significa affatto che tali cifre si avvicinino a quel “compenso adeguato e proporzionato” di cui all’art. 18 della direttiva *Copyright*.

Carenza di dati e informazioni da parte degli utilizzatori

La carenza di informazioni da parte degli utilizzatori è un tema ricorrente. Basti pensare al precedente storico della direttiva UE 77/2011 - che ha esteso a 70 anni la protezione dei fonogrammi a favore dei produttori discografici e degli AIE aventi diritto imponendo contemporaneamente ai produttori discografici di pagare agli AIE il 20% sui ricavi derivanti dallo sfruttamento di alcuni diritti, inclusi quelli derivanti dagli *streaming* digitali dei vecchi repertori di catalogo. Tuttavia, tale norma è stata fino ad oggi sistematicamente violata da tutti i produttori discografici: nessuna informazione e quindi nessun pagamento. Basti dire che, dopo due anni di infruttuose trattative con tutti i discografici, a tutti i livelli, ITSRIGHT si è vista costretta a ricorrere in giudizio allo scopo di chiedere innanzitutto che siano fornite le informazioni sui ricavi da vendite e *streaming*.

Il problema, dunque, è il medesimo che ha visto recentemente contrapposte META e SIAE: il soggetto che per legge deve corrispondere i compensi si rifiuta di fornire le informazioni dovute e necessarie per trattare in buona fede con gli OGC, nonostante l’obbligo di fornire tali informazioni sia scolpito con chiarezza nella legge (art. 22 del D.lgs. 35/2017 e art. 110-quater della legge n. 633/1941, introdotto dal D.lgs. 177/2021.).

Proposte di interventi normativi

Stante il già vigente obbligo di trasparenza e completezza informativa - con il relativo sistema sanzionatorio - si ritiene che non sia necessario intervenire con nuove norme sul tema. Pertanto, all’interno del perimetro normativo già esistente, ITSRIGHT propone di rafforzare i poteri di *enforcement* di AGCOM, attraverso le seguenti linee di previsione normativa:

- riducendo i tempi di espletamento dell’attività istruttoria di AGCOM a seguito di una segnalazione da parte di un OGC, dagli attuali 150 giorni ad un massimo di 60;
- modificando le sanzioni amministrative che oggi sono fissate in importi in cifra fissa ad importi calcolati a percentuale sul fatturato del produttore discografico inadempiente (sul modello dell’articolo 110-quater, comma 4, della legge sul diritto d’autore, n. 633/1941, che si applica ad altre fattispecie);
- prevedendo sanzioni amministrative anche a carico degli amministratori delle società;
- estendendo le medesime sanzioni amministrative anche a sindaci e società di revisione, che sono (o dovrebbero essere) i garanti del rispetto della legalità;
- attribuendo ad AGCOM anche poteri d’ingiunzione in caso di omessa fornitura delle informazioni di legge.

ITSRIGHT

In fondo, si tratta di prendere ad esempio i modelli che sono da tempo collaudati in un settore altrettanto sensibile in materia di trasparenza informativa, che è quello delle società quotate e degli operatori finanziari, dove i poteri di controllo sono stati attribuiti a CONSOB e al Ministero dell'Economia.

Considerazioni sugli ulteriori rilievi emersi nel corso delle audizioni

Banca dati unica

Nel corso del ciclo di audizioni sull'Affare assegnato, è più volte emersa la richiesta di istituire una banca dati unica al fine di venire incontro alle richieste di semplificazione avanzate dagli utilizzatori ai fini delle negoziazioni sui compensi da corrispondere agli AIE.

Ad oggi, ogni *collecting* possiede una propria banca dati, a cui ha dato vita - con ingenti investimenti economici, gestionali e di personale - per adempiere a quanto disposto dall'articolo 27 del Dlgs 35/2017. Il database è quindi divenuto un *asset* fondamentale per la singola *collecting* in termini di competitività nei confronti delle sue rivali: più completa e aggiornata è la banca dati, più l'attività della *collecting* risulta efficace e quindi competitiva. È evidente, infatti, che l'attività concorrenziale di ciascuna *collecting* si fonda, oltre che sulle capacità di negoziazione con i terzi utilizzatori, sulla raccolta, validazione, gestione e corretto uso della massa di informazioni che l'OGC possiede in relazione a ciascuno dei propri mandanti e agli oggetti dei mandati stessi.

L'idea di una banca dati unica è controproducente per i titolari dei diritti e comunque contraria allo sviluppo di un mercato competitivo ed efficiente, perché demandare ad uno strumento unico terzo significherebbe deresponsabilizzare le singole organizzazioni collettive e tornare ad utilizzare strumenti che strizzano l'occhio a modelli para monopolistici. Inoltre, tralasciando i connotati anticoncorrenziali della proposta, è bene considerare i problemi di costi, di tempi di realizzazione, di gestione operativa, di riparto di competenze e di privacy della banca dati unica.

Non per ultimo, riteniamo che il progetto sia irrealizzabile alla luce dei tanti insuccessi internazionali che si sono susseguiti negli ultimi trent'anni; per tutti, rinviamo a quell'esperimento fallito nel mondo discografico ed editoriale musicale mondiale denominato "*Global Repertoire Data Base*" ed alla strutturale lacunosità ed incompletezza dell'altra banca dati dei fonogrammi che ruota attorno alla gestione frammentaria dell'ISRC.

ITSRIGHT ritiene invece fondamentale che gli OGC siano obbligati a essere i primi vigilanti dei loro stessi mandanti, impegnati in audit interni costanti, accompagnati e stimolati da una vigilanza pubblica terza, consapevole e mirata. Solo se queste rigorose precondizioni di qualità (ed affidabilità) complessiva dei database individuali saranno soddisfatte, si potranno poi attivare meccanismi di efficiente interoperabilità tra i diversi database, o meccanismi di semplice trasferimento di dati tra *collecting* (portabilità), anche ispirandosi a quanto già l'articolo 27 del D.Lgs. 35/2017 prevede facciano gli OGC con gli utilizzatori e le altre organizzazioni con cui hanno stipulato accordi di rappresentanza.

Molteplicità di organismi di gestione collettiva

La molteplicità di OGC è la ragione stessa dell'approvazione della Direttiva cd. *Barnier*. Ricordiamo, infatti, che questa Direttiva nacque proprio perché la Commissione europea aveva riscontrato, nel corso degli anni, che il diffuso regime monopolistico vigente nei vari Stati membri comportava scarsa trasparenza e inefficienze gestionali, oltre che ingiustificati vincoli alla libertà di scelta degli autori e degli artisti. Tutto questo senza che vi fosse alcuna ragione di interesse pubblico da tutelare, essendo la gestione collettiva una mera attività di servizi relativa all'amministrazione di diritti

ITS RIGHT

patrimoniali privati. Pertanto, è solo con l'esistenza di un pluralismo di mercato che gli artisti possono avere libertà di scelta in merito a chi far amministrare i propri diritti patrimoniali. Ed è solo la concorrenza tra OGC che può portare a costanti e continui miglioramenti, innovazioni tecnologiche ed efficienze gestionali nel mercato. D'altronde, appare singolare che gli utilizzatori che operano e prosperano in un libero mercato competitivo rivendichino, invece, il ripristino di situazioni di monopolio sul versante della gestione dei diritti d'autore e connessi.

Confusione sui criteri di rappresentatività

La possibile pluralità di aventi diritto sul medesimo fonogramma, unita alla trasferibilità dei diritti e dei repertori nel tempo, nei territori e nelle diverse forme di utilizzazione, può porre dei problemi di certezza (del perimetro) dei diritti acquisiti attraverso il mandato. Tuttavia, a parte l'irrilevanza quantitativa del problema (parliamo di meno del 2% dei casi sul totale delle informazioni trattate), si tratta di problematiche facilmente superate nella prassi tra OGC che operano con correttezza e buona fede e che si risolveranno con il tempo, anche grazie al continuo miglioramento e aggiornamento delle informazioni all'interno dei database. D'altronde la stessa AGCOM, a seguito dei lavori svolti nel Comitato tecnico appositamente creato, ha formulato una specifica procedura per la soluzione di eventuali conflitti sui mandati, cui gli OGC devono attenersi.

Confusione normativa sul compenso adeguato e proporzionato

Per ciò che attiene le singolari interpretazioni che sono state illustrate dagli utilizzatori nel corso delle audizioni, è del tutto evidente che, sia la direttiva *Barnier* che il suo aggiornamento con la direttiva *Copyright*, siano improntate sulla necessità di fornire agli autori e agli AIE tutte le informazioni e gli strumenti per ottenere un compenso adeguato e proporzionato, indipendentemente se sia relativo alla remunerazione contrattuale in sede di prima fissazione dell'opera o ai suoi successivi riutilizzi. Chiunque legga con attenzione entrambe le direttive non potrà che affermare che, lo spirito, i "Considerando" e gli articoli siano tutti tesi alla necessità di corrispondere compensi agli autori e artisti aventi diritto che siano proporzionati ai ricavi conseguiti nelle diverse fasi di sfruttamento. La direttiva *Barnier* definisce i proventi dei diritti "le entrate riscosse da un Organismo di Gestione Collettiva per conto dei suoi titolari aventi diritto, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso, sia di un diritto all'indennizzo". Non vi è quindi alcun dubbio che l'impianto delle norme europee relative alla remunerazione adeguata e proporzionata e recepite nel nostro ordinamento attraverso specifiche novelle della legge n. 633 del 1941, facciano riferimento, tra gli altri, al criterio del "revenue sharing", come anche ribadito dallo stesso Presidente AGCOM nel corso di una recente audizione presso la Camera dei deputati sul caso META/SIAE.

Ruolo di AGCOM

Oltre alle prerogative già assegnate dalla legge all'Autorità in veste di promotore e risolutore dei conflitti negoziali tra *collecting* e utilizzatori, grazie al rafforzamento del potere sanzionatorio dianzi proposto, riteniamo che AGCOM possa garantire l'effettività di negoziazioni paritetiche tra le parti attraverso quella completa trasparenza informativa, che fino ad oggi è stata disattesa dalle controparti tenute a corrispondere i compensi dovuti agli AIE della musica: tanto i produttori discografici, quanto gli utilizzatori.

Milano, 20 luglio 2023